



**COMUNICATO UFFICIALE N. 62**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati F.I.G.C. n. 268/AA, 269/AA e 270/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 268/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 283 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marco RIZZUTO avente oggetto la seguente condotta:

MARCO RIZZUTO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse delle società US Arce 1932, e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, comma 1, e 108, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto le funzioni di collaboratore di fatto, senza essere tesserato, della società US Arce 1932 nel corso delle stagioni sportive 2020 – 2021 e 2021-2022 e per avere partecipato alla redazione, in Tecchiena (FR) in data 26.5.2021, delle dichiarazioni di svincolo dalla SSD Alatri Calcio a r.l. dei calciatori sigg.ri Adamo Matteo, Adamo Andrea e Christian Federico, sottoscritte per conto della predetta società dal sig. Giovanni Iagnozzi, che tuttavia non aveva alcun potere di firma;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco RIZZUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco RIZZUTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 269/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 377 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Naum ANGELOV, e della società GS CADEO ASD avente oggetto la seguente condotta:

NAUM ANGELOV, nato in Macedonia l'8.4.2005, calciatore richiedente il tesseramento per la società G.S. Cadeo A.S.D. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 23.9.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società G.S. Cadeo A.S.D., sottoscritto unitamente al proprio padre sig. Gotse Angelov esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che il predetto calciatore non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

GS CADEO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Naum Angelov ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Goste Angelov, in qualità genitore esercente la responsabilità genitoriale, per conto del minore Naum ANGELOV, e dal Sig. Carlo Genesi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GS CADEO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Naum ANGELOV, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società GS CADEO ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 270/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig.ri Andrea VANNUCCI e Matteo ANTONIOLI, e della società ASD CITTA' DI MASSA CALCIO A 5 avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA VANNUCCI, all'epoca dei fatti, Presidente tesserato per la società A.S.D. Città di Massa Calcio A 5 nella stagione sportiva 2021/2022, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, commi 1 e 2 e 40 quinquies, comma 1.2 delle N.O.I.F., per aver omesso di vigilare sull'operato del collaboratore non tesserato per la società A.S.D. Città di Massa Calcio A 5, sig. Matteo Antonioli, depositario delle credenziali di accesso ai portali della Federazione e quindi per non avere impedito che il certificato contraffatto nel QR CODE, venisse inserito nella piattaforma digitale della F.I.G.C., nel mese di dicembre, al fine del tesseramento del calciatore portoghese Monteiro Tavares Wilson Alexander;

MATTEO ANTONIOLI, all'epoca dei fatti, collaboratore non tesserato e, in ogni caso, soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Città di Massa Calcio A 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, commi 1 e 2 e 40 quinquies, comma 1.2 delle N.O.I.F., per avere personalmente inoltrato il certificato di residenza contraffatto nel QR CODE nel portale della F.I.G.C., al fine del tesseramento del calciatore portoghese Monteiro Tavares Wilson Alexander, senza accertarsi della veridicità e autenticità dello stesso

ASD CITTA' DI MASSA CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Andrea Vannucci e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Matteo Antonioli ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea VANNUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CITTA' DI MASSA CALCIO A 5, e dal Sig. Matteo ANTONIOLI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea VANNUCCI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo ANTONIOLI, e di € 250,00 di ammenda per la società ASD CITTA' DI MASSA CALCIO A 5;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina